

bz) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.

ca) Progetti di cui all'Allegato A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

cb) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A2).

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 12 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 35

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 febbraio 2010, n. 406

Proponente:

Assessore Anna Rita Brammerini

Approvata in data 10 febbraio 2010

Divenuta legge regionale 19/2010 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 9 del 17.2.2010, coordinato con:

- legge regionale 12 febbraio 2010, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza"), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007,

n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al febbraio 2010.

Testo coordinato della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;

⁽¹⁾Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n.4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49);

limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

3. Il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti. Il versamento deve essere effettuato dal proponente entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.

4. Le tariffe da applicare ai fini del versamento di cui al comma 3, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 65.

Capo III Procedure

Art. 48

Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità

1. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento, corredato dello studio preliminare ambientale composto della seguente documentazione:

a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;

b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l'inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;

c) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;

e) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'allegato D alla presente legge.

2. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico,

deve essere predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, ai sensi del comma 5.

3. Il proponente provvede al deposito della documentazione sopra specificata anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

4. Dell'avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati; nell'avviso, sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.

5. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell'autorità competente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.

Art. 49

Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità

1. L'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all'allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

2. Le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dall'avviso di cui al comma 4. L'autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dal medesimo avviso in merito all'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.

3. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), la struttura competente per la valutazione di incidenza comunica all'autorità competente per la VIA gli esiti della valutazione stessa nei termini previsti dalla specifica disciplina di cui all'articolo 15, comma 4 quater, della l.r. 56/2000. Qualora detta comunicazione non sia pervenuta entro settantacinque giorni dall'inizio del procedimento, l'autorità competente per la VIA decide in merito all'assoggettabilità entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza.

4. L'autorità competente dà atto degli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

5. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione, l'autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio. In tal caso, individua altresì l'ente o l'organo tecnico competente al controllo dell'adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all'autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.

6. Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l'estinzione del procedimento.

7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato dall'autorità competente mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità stessa.

8. In caso di assoggettamento del progetto all'obbligo della procedura di valutazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti.

Art. 50

Studio di impatto ambientale

1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi degli articoli 52 e seguenti, è allegato uno studio di impatto ambientale, redatto a cura e spese del proponente in conformità con le indicazioni contenute nell'allegato C alla presente legge; tale studio costituisce parte integrante del progetto presentato.

2. Lo studio di cui al comma 1, è redatto da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti ad esso. Le informazioni richieste devono inoltre essere coerenti e pertinenti al grado di approfondimento progettuale necessario, ed attinenti strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonché delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione, alle sue dimensioni, alle sue relazioni con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, ove possibile, compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

f) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

g) ogni documento necessario per l'ottenimento degli atti di assenso di cui all'articolo 56, comma 1.

4. Il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà, ai fini della predisposizione dello studio, di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

5. Il proponente può richiedere l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di impresa, fornendone adeguata motivazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. In tal caso, fatto salvo l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione, i dati e le informazioni coperti da segreto sono comunque trasmessi all'autorità competente, in apposito plico separato, ai fini delle valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto, ai sensi della presente legge.

6. Allo studio di impatto ambientale è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Art. 51

Procedura di fase preliminare

1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio della procedura di fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente domanda corredata dal progetto preliminare dell'opera, dallo specifico studio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), nonché da una relazione nella quale:

a) sia configurato uno specifico piano di lavoro che, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato C alla presente legge, indichi, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, i temi oggetto dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio, e le metodologie da seguire;

b) sia contenuto un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con l'indicazione del soggetto competente per ciascun atto;

c) sia indicato se il progetto può avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, e se quindi esso è soggetto alla valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997.

3. Il proponente provvede al deposito della domanda di cui al comma 1 e della relativa documentazione, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. Qualora il progetto sia stato sottoposto, ai sensi degli articoli 48 e 49, alla procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha la facoltà di rinviare alla documentazione già depositata a quel fine.

4. L'autorità competente, a seguito della presentazione della domanda di cui al presente articolo, apre una fase di consultazione con il proponente e con le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, e in tale sede:

a) esamina le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina, ove possibile allo stato degli atti, le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) verifica, qualora sia possibile sulla base della documentazione presentata dal proponente, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.

5. Espletata la consultazione di cui al comma 4, l'autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana l'atto conclusivo. Tale atto può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione corretta e della completezza del successivo procedimento di VIA, l'indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

Art. 52

Avvio della procedura di valutazione

1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'autorità competente, corredata:

a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto o altro intervento;

b) dallo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all'articolo 51;

c) dalla sintesi non tecnica;

d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48;

e) nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto;

f) dall'elenco delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;

g) dall'elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;

h) dalla copia del testo dell'avviso pubblico di cui al comma 4, con indicazione della data prevista per la pubblicazione.

2. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto sopra, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, di cui al comma 10.

3. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata contestualmente, in almeno due copie, presso l'autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

4. Il proponente, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a darne specifico avviso su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso contiene: l'indicazione del proponente, l'indicazione del progetto presentato e della relativa localizzazione, la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili, l'indicazione degli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione, l'indirizzo dell'autorità competente, i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni, l'indicazione della sede e della data di svolgimento della presentazione pubblica di cui al comma 8. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), l'avviso deve evidenziare che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati. Nel caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'avviso deve dare evidenza di tale circostanza.

5. Il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4. A tal fine, il proponente trasmette tempestivamente all'autorità competente la documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione.

6. L'autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all'istanza e di estrarne di copia.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, e presentare proprie osservazioni all'autorità competente.

8. Entro quindici giorni dalla data di avvio del proce-

dimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione. Qualora questa risulti incompleta, viene richiesta al proponente l'integrazione degli elementi mancanti e il procedimento rimane sospeso.

10. Tutta la documentazione presentata relativa al progetto e allo studio di impatto ambientale, ivi compresa la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all'articolo 54, comma 1, nonché la documentazione integrativa di cui all'articolo 55, comma 2, deve essere pubblicata fino alla conclusione del procedimento sul sito web dell'autorità competente, salvo quanto previsto dal comma 2.

11. Le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento.

12. Nel caso di progetti sottoposti anche ad AIA ai sensi del d.lgs. 59/2005, il parere della amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio di cui all'articolo 56, comma 2, in relazione al livello di progettazione, e fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in rapporto al diverso livello di progettazione.

Art. 53

Inchiesta pubblica e contraddittorio

1. L'autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria.

2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 1, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno espresso pareri o presentato osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

4. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'inchiesta. Detti oneri sono sostenuti da parte della medesima, che vi fa fronte nei modi previsti dall'articolo 47, comma 3.

Art. 54

Modifiche conseguenti alla consultazione

1. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui all'articolo 53, comma 3, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 52, comma 7, indicando il tempo necessario che non può superare i sessanta giorni, prorogabili su istanza del proponente per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime la pronuncia di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui all'articolo 52, commi 4 e 5.

Art. 55

Istruttoria interdisciplinare

1. Per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57, le strutture operative di cui all'articolo 47, svolgono un'istruttoria interdisciplinare provvedendo ai compiti istruttori in collaborazione con gli organi tecnici delle amministrazioni di cui all'articolo 46 e, ove necessario, con gli ulteriori organismi tecnici interessati dalla realizzazione del progetto di cui trattasi.

2. Le strutture operative possono richiedere al proponente, entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per l'adempimento che non può superare i sessanta giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Le integrazioni alla documentazione possono essere fornite anche su iniziativa del proponente.

3. Le strutture operative, ove ritengano rilevanti per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni di cui al comma 2, dispongono che il proponente depositi copia delle stesse presso l'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 4. In tal caso, chiunque può presentare osservazioni aggiuntive entro sessanta giorni.

Art. 56

Disposizioni sulla semplificazione del procedimento

1. Per l'emanazione della pronuncia di cui all'articolo 57, l'autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento. La conferenza dei servizi è convocata con modalità telematiche.

2. Nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 59/2005, l'autorità competente assicura il coordinamento con la successiva procedura per il rilascio della AIA. Il coordinamento tra le rispettive istruttorie è assicurato dalla partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al procedimento di VIA, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 12.

3. Nel caso di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e), la pronuncia di compatibilità ambientale dà atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della avvenuta integrazione procedurale fra VIA e valutazione di incidenza.

Art. 57

Pronuncia di compatibilità ambientale

1. L'autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto con provvedimento espresso e motivato nel termine di centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.

2. Nel caso di cui all'articolo 55, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Qualora il proponente non ottemperi

alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione, e l'autorità competente, con apposito atto, esprime pronuncia interlocutoria negativa. E' facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.

3. La pronuncia di cui al comma 1:

a) contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente;

b) detta le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

4. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero a cura del proponente nel BURT. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero sul sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede ove si può prendere visione di tutta la documentazione relativa.

Art. 58

Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale

1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori.

2. La pronuncia di compatibilità ambientale conforme alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 56, sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso in materia ambientale rilasciato in detta conferenza.

3. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, nella pronuncia può essere stabilito un periodo più lungo. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare tale termine per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.

Art. 59

Disposizioni sul monitoraggio degli impatti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 57, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la pro-

gettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1, assicura la corrispondenza della realizzazione del progetto alle prescrizioni dettate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale, nonché il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalla realizzazione stessa, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente l'adozione delle opportune misure correttive.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso sito web dell'autorità competente.

Art. 60

Controlli e sanzioni

1. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e